

Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Art. 29

La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all' attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l' autonoma formazione, l' impegno e lo sviluppo.

L' attività di volontariato ai fini della presente legge, è gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.